

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

RICORSO

con istanza cautelare

per

il Vice Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri [REDACTED]

[REDACTED]
rappresentato e difeso come da procura allegata al presente atto, dall'Avv. Cristiana Apostolo (CF: PSTCST85S55B819I; pec: cristianaapostolo@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Ezio 19, (00192), con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione ai seguenti recapiti: pec: cristianaapostolo@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.83.956.243;

- *ricorrente* -

contro

il **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- *resistente* -

nonché nei confronti di

[REDACTED]
[REDACTED];

- *controinteressato* -

per l'annullamento, nei limiti di interesse del ricorrente,

previa sospensione cautelare dell'efficacia,

dei seguenti atti

- della **nota prot. n. 981/19-1-2023 del 14 novembre 2023 del Comando Legione Carabinieri "Emilia Romagna" – SM – Ufficio Personale**, notificata il 17 novembre 2023 (**doc. 1**);

- del **verbale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Commissione di Valutazione e Avanzamento n. 23/1 CC del 10 novembre 2023** ricevuto tramite accesso agli atti in data 22 dicembre 2023 e segnatamente degli allegati 6 e 7 ivi citati e contenenti l'elenco dei nominativi dei militari giudicati non idonei all'avanzamento e le relative motivazioni (**doc. 2**);

- dell'**elenco recante il quadro di avanzamento ad anzianità dei Vice Brigadieri** compresi nell'aliquota del 31 dicembre 2022, giudicati "idonei" alla promozione al grado superiore dalla Co.V.A. (**doc. 3**);

- della **determina prot. n. 31/9-3-1-2023 del 5 gennaio 2024 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e reclutamento – Ufficio Concorsi e Contenzioso**, notificata in pari data (**doc. 4**);

- ove occorrer possa, del Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Direttore Generale M D AB05933 REG2023 0299384 del 18 maggio 2023 recante un concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione al 6° corso superiore di qualificazione (2023–2024) di complessivi 260 Allievi Marescialli (doc. 5);

- ove occorrer possa, nei limiti in cui sia ritenuto non applicabile in favore del ricorrente, del Decreto del Vicedirettore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa M_D AB05933 REG2023 0698297 del 27 novembre 2023, recante l'approvazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami, per l'ammissione al 6° corso superiore di qualificazione (2023–2024) di complessivi 260 Allievi Marescialli (doc. 6);

- di ogni ulteriore atto connesso al suddetto giudizio ancorché allo stato sconosciuto al ricorrente.

FATTO

1. Il ricorrente, [REDACTED], presta servizio alle dipendenze dell'Arma dei Carabinieri [REDACTED]
[REDACTED]

2. Nel maggio 2023, possedendone i requisiti, il ricorrente ha partecipato al concorso bandito con Decreto Dirigenziale n. 299384, emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare e finalizzato all'ammissione al 6° corso superiore di qualificazione (2023-2024) di complessivi 260 Allievi Marescialli.

3. Nelle more dello svolgimento della selezione, avendo maturato i requisiti di anzianità nel grado, il ricorrente è stato iscritto nell'aliquota del 31 dicembre 2022 e giudicato ai fini dell'avanzamento al grado di Brigadiere.

4. Frattanto, il ricorrente superava tutte le (sei) prove concorsuali e il 7 settembre u.s. riceveva il giudizio di idoneità dalla Commissione esaminatrice per gli accertamenti attitudinali, istituita presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, che così si esprimeva: “a conclusione del colloquio collegiale di verifica di cui al verbale 222838/3-4 di prot., considerati gli atti contenuti nel fascicolo attitudinale, valuta i requisiti della S.V. nell'arco del contesto della selezione aderenti ai requisiti previsti dallo specifico profilo attitudinale e, per tale motivo, esprime il seguente giudizio di sintesi: IDONEO” (doc. 7).

5. Inaspettatamente, in data 17 novembre u.s., [REDACTED] riceveva la nota prot. n. 981/19-1-2023 del 14 novembre 2023 del Comando Legione Carabinieri “Emilia-Romagna” – SM – Ufficio Personale (doc. 1), recante la comunicazione dell'esito del giudizio relativo all'avanzamento e apprendeva di essere stato valutato non idoneo con la seguente motivazione “nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto reiterate condotte censurate sotto il profilo disciplinare, che

hanno rivelato gravi carenze nelle qualità di base, indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi al grado superiore”.

6. Il successivo 27 novembre u.s., avendo superato tutte le prove, ██████████ ██████████ risultava vincitore del concorso per l'ammissione al corso per Allievi Marescialli, collocandosi in posizione n. 113 della graduatoria (**doc. 8**).

7. Senonché, il 5 gennaio 2024, il ricorrente si vedeva notificata la determina prot. n. 31/9-3-1-2023 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e reclutamento – Ufficio Concorsi e Contenzioso recante la sua esclusione dal corso con la seguente motivazione: “rilevato che il sovrintendente, con verbale 23/1 CC datato 10 novembre 2023 dell'Ufficio Co.V.A. del Comando Generale è stato giudicato non idoneo all'avanzamento” (**doc. 4**).

8. Senza alcuna anticipazione delle censure che di seguito si svolgeranno, merita sin d'ora precisare alcuni profili afferenti al percorso del militare.

9. Come anticipato, il ricorrente presta servizio nell'Arma da quasi vent'anni e, sin dal proprio ingresso, ha sempre ricevuto giudizi pienamente positivi dai propri superiori, distinguendosi per le più che valide qualità morali, professionali e di carattere.

10. In particolare, il ricorrente è stato giudicato “eccellente” negli ultimi quattro documenti caratteristici (dall'aprile 2022 ad oggi) e, nell'ultima scheda valutativa, non solo ha riportato l'ulteriore nota elogiativa dell'apprezzamento ma è stato descritto, dal compilatore, come “esempio di militare che riunisce le più belle qualità valoriali e professionali che lo rendono una eccellenza e un punto di riferimento a cui ispirarsi” (**doc. 9**). Nel medesimo documento caratteristico, il primo revisore ha elogiato il ricorrente ed i suoi “radicati sentimenti di attaccamento al servizio”, “l'altissimo senso del dovere e della disciplina” nonché l'impegno prestato nel delicato incarico di Comandante in s.v. di Stazione nel quale non ha mancato di “offrire il proprio diretto e personale contributo in tutti gli ambiti del servizio, alla testa dei propri colleghi che ha guidato con equilibrio”, definendolo infine “un collaboratore capace, affidabile e leale che, grazie al possesso di tutte queste belle doti, ha raccolto unanimi consensi anche da parte della comunità”.

11. A conferma, si consideri che il ricorrente ha riportato svariati elogi, nonché da ultimo in data 2 gennaio u.s. un apprezzamento scritto da parte del Comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna nel quale si ribadisce la sua “grande diligenza nel servizio svolto” (**doc. 10**).

12. Ebbene, nonostante il livello apicale dei giudizi riportati e gli specifici apprezzamenti espressi dai suoi superiori, specie nell'ultimo periodo di scrutinio, (notoriamente ritenuto decisivo ai fini dell'avanzamento), il ricorrente è stato inaspettatamente ritenuto non idoneo all'avanzamento per avere, secondo l'Amministrazione valutante, riportato nel periodo oggetto di valutazione

“reiterate condotte censurate sotto il profilo disciplinare”.

13. Con tutta evidenza, il giudizio in questione fa riferimento a due lievissime sanzioni irrogate al militare e segnatamente a un rimprovero del 10 agosto 2020 (per un fatto risalente al 16 aprile 2020) e a una consegna semplice del 7 aprile 2021 (per un fatto risalente al 15 gennaio 2021), le sole, si badi, mai percepite in ben diciannove anni di servizio.

14. Vale peraltro precisare, a conferma della natura isolata delle vicende, che nel periodo immediatamente successivo il ricorrente seguiva ad offrire un rendimento assolutamente adeguato, tanto da essere individuato dall'Amministrazione stessa come Comandante in S.V. della Stazione, incarico che riveste a tutt'oggi e che, di norma, è riservato a chi riveste il grado superiore.

15. Anche alla luce di tali circostanze, in data 15 aprile 2023 il ricorrente avanzava istanza *ex art. 1369 C.O.M.* finalizzata alla cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari.

16. Nell'ambito dell'istruttoria finalizzata allo scrutinio della domanda, venivano acquisiti *ex art. 1369, co. 2, C.O.M.* i pareri dei superiori gerarchici, i quali si esprimevano in maniera più che positiva asserendo “valutato l'ottimo tenore del comportamento nel suo complesso; valutato il rendimento in servizio qualificato “eccellente” e, successivamente, che “tale giudizio apicale è stato rinnovato anche nella “scheda valutativa” più recente (periodo 01.07.2022 – 31.12.2022) nel quale peraltro ha diligentemente ricoperto l'incarico di Comandante in S.V. della Stazione” (**doc. 11**).

17. Alla luce delle suddette risultanze, in data 27 giugno 2023 con determina M_D AB05933 REG2023 0375379 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare veniva disposto l'accoglimento dell'istanza e, conseguentemente, la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari irrogate (**doc. 12**).

18. Ebbene, già da quanto sinteticamente delineato emergono l'illegittimità del giudizio di non idoneità all'avanzamento, che ha accordato valenza decisiva a due sanzioni disciplinari del tutto trascurabili e peraltro cancellate dall'Amministrazione stessa ben quattro mesi prima, rispetto al comportamento complessivamente tenuto dal militare e al suo ottimo rendimento, che gli è valso anche il Comando della Stazione.

19. Gli effetti lesivi del provvedimento hanno assunto, inoltre, una portata del tutto abnorme giungendo a determinare financo l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale nella quale era risultato vincitore, con conseguente preclusione dell'accesso al grado di Maresciallo.

I provvedimenti in epigrafe sono ingiusti ed illegittimi e se ne invoca pertanto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ed adozione dei più opportuni provvedimenti cautelari, in base alle seguenti considerazioni in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1032, COMMI I E IV, 1056, E 1369 C.O.M. – VIOLAZIONE ARTT. 1 E 3 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 S.M.I. – VIOLAZIONE ART. 97 COST – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ – CARENZA ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ.

I.1. L'odierno ricorrente è destinatario di un giudizio di non idoneità all'avanzamento per anzianità al grado di Brigadiere motivato in relazione ad asserite "reiterate condotte censurate sotto il profilo disciplinare" a fronte delle quali, secondo l'Amministrazione, il militare non offrirebbe "piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore".

Per effetto del provvedimento risulta non solo preclusa la promozione al grado superiore ma anche mortificata l'aspettativa di carriera del ricorrente coincidenti con anche l'accesso al Corso per Allievi Marescialli e legittimamente maturate a fronte del superamento di una procedura concorsuale.

I.2. Il provvedimento è palesemente insensato e contraddittorio sol che si consideri che l'Amministrazione sta negando la possibilità al ricorrente di accedere al grado di Brigadiere (e al grado di Maresciallo) rispettivamente:

- dopo essersene già avvalsa per lo svolgimento di un incarico – di Comandante di Stazione – che il ricorrente svolge a tutt'oggi e che richiederebbe il grado di Brigadiere, (così sconfessando l'assunto secondo cui non offrirebbe garanzie di disimpegnare efficacemente le responsabilità connesse al grado superiore);
- dopo avere disposto la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari (le uniche due percepite in 19 anni di servizio e peraltro lievissime) al medesimo irrogate evidenziando "l'ottimo tenore del suo comportamento" ed il diligente svolgimento dell'incarico di Comandante in S.V. della Stazione (**doc. 11**);
- dopo averlo valutato ripetutamente "eccellente" nella documentazione caratteristica e, nell'ultimo anno, persino "eccellente" con la nota elogiativa dell'apprezzamento, definendolo nel relativo giudizio "esempio", "eccellenza" e "punto di riferimento cui ispirarsi" (**doc. 9**);
- dopo averlo valutato idoneo nell'ambito della procedura finalizzata all'accesso al Corso per Allievi Marescialli (**doc. 7**).

I.3. A fondamento di tale giudizio abnorme l'Amministrazione pone due modeste sanzioni che la medesima aveva già previamente dichiarato prive di effetti *ex art. 1369 C.o.m.* e pertanto cancellato dal fascicolo personale del militare.

Ciononostante, le medesime sanzioni, qualche mese dopo, sono tornate a sprigionare effetti e in particolare sono state ritenute idonee a pregiudicare l'intero periodo oggetto di scrutinio ai fini dell'avanzamento e a escludere il ricorrente da una procedura concorsuale vinta!

Già tale profilo risulta assorbente a fini della manifesta illegittimità dei provvedimenti impugnati e segnatamente dell'eccesso di potere che li vizia.

I.4. Da altra prospettiva, il provvedimento impugnato contrasta quindi non solo con la disciplina dettata in materia di valutazione per l'avanzamento (art. 1032 co. 4 c.o.m.), che impone all'Amministrazione di tener conto di **tutti** i precedenti di carriera del militare da giudicare (qui invece colpevolmente tralasciati), ma appare altresì macroscopicamente contraddittorio e pertanto suscettibile di travalicare i noti limiti posti al sindacato di Codesto Giudice amministrativo, in virtù della carenza di istruttoria e della sproporzione che lo contrassegnano.

Su questi aspetti è peraltro appena il caso di richiamare la nota giurisprudenza di Codesto Tribunale amministrativo che, anche di recente, ha chiarito che “un giudizio di avanzamento degli Ufficiali **tutti gli elementi personali e di servizio, desunti dalla documentazione personale degli scrutinandi, assumono indivisibile rilievo, non essendo possibile scindere uno di essi per conferirvi un profilo decisivo**” (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 08/07/2021, n. 8113; cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 06/04/2021, n. 4049; Cons. Stato Sez. IV, 02/04/2020, n. 2232).

I.5. Invero, nel caso in esame, quanto emerge dalla motivazione è che: **i)** l'unica circostanza posta alla base del medesimo è da rinvenirsi nelle sole due sanzioni disciplinari irrogate al ricorrente, senza tenere alcun conto degli altri precedenti di carriera del medesimo; **ii)** non è stata oggetto di giudizio l'intervenuta cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari, né il giudizio positivo espresso dai superiori in quella sede con riferimento al comportamento del militare; **iii)** non è stata oggetto di giudizio l'assegnazione del ricorrente ad un incarico che avrebbe richiesto il grado superiore (proprio quello al quale non sarebbe idoneo!) e il rendimento più che positivo dello stesso nel suddetto incarico, già oggetto di scrutinio in sede di cessazione degli effetti nonché di redazione della documentazione caratteristica; **iv)** non è stata considerato l'intervenuto giudizio di idoneità attitudinale al grado, ancora superiore, di Maresciallo.

Su tale ultimo profilo merita rilevare come secondo l'art. 9 del Bando per il Concorso Marescialli (**doc. 5**) “gli accertamenti attitudinali si svolgono attraverso un'indagine conoscitiva e valutativa sulla struttura motivazionale, sui comportamenti tipo, sulle capacità interpersonali e sulle caratteristiche attitudinali dei candidati, così come sono delineate nel profilo attitudinale di riferimento. **Gli accertamenti attitudinali hanno lo scopo di individuare le capacità e le potenzialità del candidato, in rapporto al ruolo da ricoprire ed alle responsabilità da esso discendenti**, ovvero di rilevare le caratteristiche necessarie ad affrontare con esito positivo il previsto corso formativo e, successivamente, per svolgere le funzioni ed assolvere alle responsabilità proprie del ruolo per cui si concorre”.

Come può allora allo stesso tempo affermarsi – correttamente – che il ricorrente sia idoneo, in punto di capacità e potenzialità, a ricoprire le responsabilità connesse al grado di Maresciallo (**doc. 7**) e neppure tre mesi dopo, e allorquando questi ha persino maturato ulteriori giudizi positivi in sede di

documentazione caratteristica (**doc. 1**), sostenere che avrebbe delle “gravi carenze nelle qualità di base, indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate” (**doc. 9**)?

I.6. Alla luce di quanto sin qui esposto, gli atti impugnati devono ritenersi illegittimi per:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1032 commi I e IV, 1056 e 1369 C.O.M. – Violazione artt. 1 e 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. – Violazione art. 97 Cost. - Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà – Carenza istruttoria – Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

II. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ, MANIFESTA INGIUSTIZIA.

II.1. È stato osservato nel motivo che precede come il giudizio di inidoneità e la conseguente esclusione dal Corso per Allievi Marescialli (entrambi oggetto del presente ricorso) risultino in contrasto con la disciplina in materia di avanzamento, nonché con la *ratio* a base delle norme riguardanti gli effetti delle sanzioni disciplinari e, segnatamente, degli artt. 1032 e 1369 c.o.m.

I provvedimenti gravati costituiscono difatti l'esito di un giudizio sostanzialmente automatico, traente origine *sic et simpliciter* dall'avvenuta irrogazione di due lievi sanzioni disciplinari (**già cancellate in epoca anteriore rispetto al giudizio per l'avanzamento**), senza alcuna – dovuta – ponderazione dei molteplici ulteriori elementi che componevano il più ampio profilo professionale del ricorrente e, segnatamente,

- a. dell'intervenuta cessazione degli effetti della sanzione disciplinare, per scelta della stessa Amministrazione alla luce della condotta e del rendimento del militare;
- b. del suo rendimento (reso in un incarico che richiedeva il grado superiore);
- c. degli ottimi risultati ottenuti in sede di redazione dei documenti caratteristici;
- d. da ultimo, dell'intervenuto giudizio di idoneità a rivestire il grado (ancora superiore) di Maresciallo.

Dette circostanze sono state irragionevolmente ritenute recessive rispetto all'avvenuta percezione (oltre tre anni fa) di due lievi sanzioni disciplinari, le quali si sono riverberate sul prosieguo della carriera del militare, senza alcun bilanciamento dell'effettiva incidenza delle “condotte censurate” rispetto a un giudizio complesso sull'idoneità del militare di rivestire il grado superiore.

Ma da queste palesi incongruità deriva anche un altro, autonomo, ordine di illegittimità attizie.

II.1. La ricostruzione operata dall'Amministrazione valutante risulta, infatti, non solo violativa del quadro normativo citato (e della sua *ratio*), ma gravemente lacunosa, carente, basata sul travisamento di pochi elementi: i vizi dell'istruttoria amministrativa si sono riversati nella motivazione del giudizio di inidoneità, palesemente insufficiente rispetto all'inedito assetto valutativo che si voleva comporre.

Nel verbale del Comando Generale n. 23/1 CC del 10 novembre 2023, laddove reca il giudizio di inidoneità del ricorrente all'avanzamento (**doc. 2**) non vi è, infatti, alcun apprezzamento da parte dell'Amministrazione in ordine agli ulteriori elementi risultanti dalla documentazione personale del militare, né vengono in alcun modo esplicitate le ragioni che in concreto avrebbero portato a ritenere quelle isolate (e nel merito trascurabili) condotte preclusive dell'avanzamento, né sono esplicitate le motivazioni che avrebbero indotto a ritenere i giudizi positivi riportati dal militare recessivi rispetto alle suddette condotte censurate, né ancora si indica il motivo per il quale detto giudizio avrebbe dovuto tenere conto di sanzioni disciplinari già cancellate ai sensi e per gli effetti dell' art. 1369 c.o.m.

Qualora l'Amministrazione avesse correttamente approfondito la posizione del militare, le due vicende disciplinari, dichiarate da tempo prive di effetti, non avrebbero potuto che recedere a fronte dei validi risultati dal medesimo conseguiti e delle attestazioni di stima percepite dai superiori rispettivamente, nell'ambito della stessa istruttoria svolta ai fini della cessazione degli effetti di quelle medesime sanzioni, nella redazione della documentazione caratteristica, nell'attribuzione di incarichi superiori, nonché, da ultimo, nell'ambito dell'accertamento della sua idoneità a rivestire il grado di Maresciallo.

Tali elementi documentali rendono oggettivamente impossibile sostenere che il ricorrente non offra “piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore”, né si comprende come l'Amministrazione possa predicarne l'inidoneità e contestualmente riconoscere nel medesimo un “esempio di militare”, “un'eccellenza”, “un punto di riferimento a cui ispirarsi”.

Le esposte lacune motivazionali costituiscono, dunque, la riprova che l'Amministrazione, da un lato, “ha deliberato senza conoscere” e, dall'altro, ha agito sulla base di un ritenuto – ma inesistente – effetto automaticamente escludente delle sanzioni disciplinari (rimosse!) rispetto all'avanzamento.

II.2. La scrivente difesa non ignora la sussistenza di un margine di apprezzamento discrezionale in capo all'Amministrazione circa la sussistenza dei requisiti per la promozione al grado superiore e tuttavia, nel caso in esame a colpire sono gli esiti gravemente irrazionali e pregiudizievoli prodotti dall'esercizio di siffatta discrezionalità, tali rappresentare un indice evidente – e censurabile – dell'eccesso di potere nel quale è incorsa l'Amministrazione stessa.

Sul punto, il Tar Lazio, Sez. I, 9 maggio 2022, n. 5747, nel rimarcare come il giudizio di idoneità all'avanzamento sia “per un verso una sintesi dei giudizi riportati nella documentazione caratteristica redatta nel periodo pregresso, per altro verso un giudizio prognostico avente ad oggetto la capacità (sempre in relazione alla documentazione caratteristica) di svolgere degnamente le funzioni al grado superiore”, ha altresì chiarito come, in presenza di precedenti disciplinari, è indispensabile tanto “avere riguardo alla tipologia di condotta che risulta essere stata sanzionata ma anche lo stabilire fino a quando un fatto del passato debba continuare ad essere preso in considerazione, e quando invece la sua valenza negativa possa considerarsi neutralizzata dall'accumularsi di giudizi positivi” (nello stesso senso

anche Cons. St., Sez. II, 15 dicembre 2021, n. 8357/2021).

Nel caso in esame, se l'Amministrazione avesse compiuto un'adeguata attività istruttoria non avrebbe potuto non avvedersi che, oltre ad essere sempre stato destinatario di giudizi pienamente soddisfacenti, **i) il militare è anche stato – già – ritenuto idoneo a ricoprire incarichi (e gradi) di crescente rilievo e che ii) la valenza negativa delle due sanzioni disciplinari era stata già neutralizzata dalla stessa Amministrazione ex art. 1369 C.o.m.**

Da un lato, dunque, si assiste a una progressione del militare negli incarichi attribuiti, progressione cui evidentemente sottende un giudizio positivo sulle qualità e sulla capacità di disimpegnarsi in incarichi di crescente complessità e rilievo, dall'altro, all'opposto e inspiegabilmente, lo si giudica inidoneo a ricoprire il grado superiore, travolgendo peraltro gli effetti del giudizio attitudinale preordinato al conferimento del grado di Maresciallo.

II.3. Infine, i provvedimenti impugnati risultano vieppiù illogici e contraddittori, giacché si pone in contrasto con l'interesse stesso dell'Amministrazione rispetto alla corretta gestione e valorizzazione delle proprie risorse umane.

Alla luce di quanto sin qui esposto, gli atti impugnati devono ritenersi illegittimi anche per:

Eccesso di potere carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, manifesta ingiustizia.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 635 C.O.M. – VIOLAZIONE ART. 97 COST – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ.

III.1. Da ultimo, duole censurare l'illegittimità dell'art. 2, co. 2 lett. g), del bando di concorso, laddove viene previsto, fra i requisiti di partecipazione alla selezione (da mantenere sino alla data di inizio del corso), il non essere «stati giudicati, nell'ultimo biennio, inidonei all'avanzamento al grado superiore».

Detto requisito, posto alla base del provvedimento di esclusione del ricorrente, viola infatti il perimetro tracciato dall'art. 635 Co.m. che, in tema di requisiti per il reclutamento, non indica affatto l'assenza di giudizi di inidoneità all'avanzamento, né tale pretesa dell'amministrazione può essere fatta rientrare in via interpretativa in uno degli altri requisiti elencati dalla disposizione in parola, giacché quest'ultima, per la sua idoneità a limitare la sfera giuridica dei singoli (impedendone la partecipazione a procedure di reclutamento), deve essere interpretata in modo rigoroso e tassativo (come per ogni causa di esclusione da un concorso pubblico).

III.2. Non si ignora che il co. 3 dell'art. cit. prevede anche la possibilità per i singoli bandi di prevedere dei requisiti ulteriori, ma tali addizioni devono essere inserite «in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari».

Tuttavia, nel caso di specie, manca un nesso logico-razionale che implichi, per l'accesso al ruolo dei

marescialli, detto requisito dell'assenza di giudizi di inidoneità nell'ultimo biennio.

Il risultato raggiunto dalla disciplina del bando è quindi paradossale, ponendo dei requisiti di partecipazione più stringenti di quelli richiesti dalla legge, senza che tale portata escludente di siffatto requisito trovi riscontro funzionale nella tipologia di posto messo a concorso e senza che la legge abbia autorizzato l'Amministrazione a porre tali restrizioni indiscriminate.

III.3. Ne discende l'illegittimità del provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso anche perché fondato su di una disposizione del bando di concorso che è anch'essa eccessiva, arbitraria, volta a frustrare il *favor participationis* e, quel che più conta, priva di un fondamento legale.

*

ISTANZA CAUTELARE

Dalle censure precedentemente articolate emerge il *fumus boni iuris* che assiste il presente ricorso.

Con esso concorre il *periculum in mora* rinvenibile nel pregiudizio diretto, grave ed immediato patito dal ricorrente per effetto del provvedimento impugnato, il quale precludendo la promozione del ricorrente al grado di Brigadiere sortisce un **effetto preclusivo immediato e irreparabile**, compromettendone non solo l'avanzamento al grado superiore, ma financo il suo **accesso al Corso per Allievi Marescialli**.

In particolare, deve considerarsi che il corso in questione è iniziato il 10 gennaio u.s., sicché il mero accoglimento del ricorso all'esito del giudizio di merito rischierebbe di rivelarsi affatto soddisfacente per il ricorrente, poiché giungerebbe, inevitabilmente, dopo l'esaurimento delle citate attività di formazione e di immissione in ruolo dei vincitori (**doc. 13**).

Le circostanze suesposte e, segnatamente, la gravità delle conseguenze pratiche scaturenti dagli atti impugnati impongono, ad avviso di questa difesa, che la tutela cautelare consista, oltreché nella sospensione di tutti atti impugnati nei limiti dell'interesse del ricorrente, anche nell'ammissione con riserva di quest'ultimo nella graduatoria nella posizione utile raggiunta prima della sua esclusione; diversamente vi è il concreto rischio che il pregiudizio temuto si possa consolidare in modo irreparabile.

Sul punto deve, peraltro, rilevarsi come un adeguato bilanciamento degli interessi contrapposti militi a favore della sterilizzazione degli effetti dei provvedimenti impugnati, non derivando alcun pregiudizio dall'ammissione del ricorrente con riserva al Corso per Allievi Marescialli, nonché al quadro di avanzamento dei Vice Brigadieri con l'aliquota del 31 dicembre 2022.

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Stante il numero estremamente elevato di soggetti potenzialmente interessati da un eventuale annullamento, sebbene nei limiti indicati nel ricorso, del quadro di avanzamento ad anzianità dei Vice Brigadieri compresi nell'aliquota del 31 dicembre 2022 valutati e giudicati idonei alla promozione al grado superiore (**doc. 3**) nonché, qualora ritenuta non applicabile in favore del ricorrente, della graduatoria

concorsuale relativa al concorso per Allievi Marescialli (**doc. 6**) si richiede, ove ritenuto necessario, di essere ammessi alla notifica del presente ricorso per pubblici proclami.

P.Q.M.

Voglia codesto Ecc.mo T.A.R., condivise le suesposte considerazioni e previa adozione delle più opportune misure cautelari, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti gravati, disponendo altresì una nuova valutazione del ricorrente quest'ultima ai soli fini del quadro di avanzamento ad anzianità dei Vice Brigadieri compresi nell'aliquota del 31 dicembre 2022.

Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, competenze e onorari di giudizio, anche per la presente fase cautelare.

Si dichiara che il presente giudizio versa in materia di pubblico impiego e pertanto sconta un contributo unificato pari ad € 325.

Si depositano documenti come da separato foliaro.

Roma, 12 gennaio 2024

Avv. Cristiana Apostolo